



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 24.06.1997
COM(97) 318 def.

97/0175 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale
all'importazione di olio d'oliva originario del Marocco

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'articolo 17 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Marocco prevede talune riduzioni del prelievo all'importazione, nella Comunità, di olio d'oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione. Tali riduzioni consistono in una detrazione forfettaria di 0,7245 ecu/100 kg, nonché in una detrazione supplementare di 14,60 ecu/100 kg a condizione che il Marocco applichi una tassa all'esportazione dello stesso valore.

L'allegato B dello stesso accordo dispone che la riduzione applicabile all'importo del prelievo possa essere aumentata di un importo aggiuntivo, secondo condizioni e modalità identiche a quelle precisate all'articolo 17. Tale importo aggiuntivo è stato fissato, mediante uno scambio di lettere tra le parti in data 21.10.1996, per tutta la durata dell'accordo di cooperazione attualmente in vigore.

2. L'articolo 18 dello stesso accordo prevede l'esenzione dall'elemento fisso del prelievo all'atto dell'importazione, nella Comunità, di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Marocco e trasportato direttamente da tale paese.
3. Nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata a tariffare i prelievi variabili ed a sostituirli con dazi doganali fissi.
4. Tale sostituzione rischiava di rendere inoperanti le concessioni del regime in vigore. In attesa dell'attuazione di una nuova normativa del Consiglio, la Commissione ha adottato un regime transitorio (regolamento (CE) n. 2146/95, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2388/96) che prevede alcune riduzioni dei dazi doganali. Tale regime transitorio scade il 30 giugno 1997.

Al fine di rispettare gli impegni assunti dalla Comunità è dunque necessario introdurre un nuovo regolamento del Consiglio per poter applicare le concessioni nella loro forma attuale.

5. Inoltre, per motivi di semplificazione amministrativa, la Commissione propone al Consiglio che le conceda la facoltà di apportare al regolamento, tramite la procedura del comitato di gestione, le modifiche necessarie per adeguarlo a eventuali futuri cambiamenti introdotti dal Consiglio negli accordi.

Regolamento (CE) .../97 del Consiglio

del ...

che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale
all'importazione di olio d'oliva originario del Marocco

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli articoli 17 e 18 nonché l'allegato B dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco¹ prevedono un regime speciale all'importazione di olio d'oliva dei codici NC 1509 e 1510, interamente ottenuto in Marocco e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità;

considerando che, per l'olio d'oliva dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, il regime speciale prevede una riduzione forfettaria del prelievo applicabile di 0,7245 ecu per 100 kg a titolo della riduzione disposta al paragrafo 1, lettera a) dell'articolo 17 dell'accordo; che, a condizione che il Marocco riscuota una tassa all'esportazione, detto regime prevede inoltre una diminuzione del prelievo stesso pari all'importo della tassa speciale nei limiti di 14,60 ecu per 100 kg a titolo della riduzione disposta al paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 17 dell'accordo, nonché una diminuzione di 14,60 ecu per 100 kg a titolo dell'importo aggiuntivo previsto all'allegato B dell'accordo;

considerando che la Comunità ha concluso un accordo sotto forma di scambio di lettere con il Marocco avente come obiettivo la proroga del regime speciale oltre il 1° gennaio 1994 e per tutta la durata dell'accordo di cooperazione, sulla base di una riduzione forfettaria dei dazi doganali²;

¹ GU n. L 264 del 27.9.1978, pag. 2.

² GU n. L 277 del 30.10.1996, pag. 35.

considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round³ prevede che i prelievi variabili applicati alle importazioni dei prodotti agricoli siano sostituiti da dazi doganali fissi a partire dal 1° luglio 1995;

considerando che il proseguimento del regime richiede l'adozione di nuove norme di applicazione e l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1521/76⁴ del Consiglio;

considerando che occorre provvedere affinché, conformemente all'accordo, la tassa speciale all'esportazione si trasferisca sul prezzo dell'olio d'oliva all'atto dell'importazione nella Comunità; che, al fine di assicurare la corretta applicazione del regime in causa, occorre adottare le misure necessarie perché tale tassa venga versata al più tardi all'atto dell'importazione dell'olio;

considerando che, in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto nell'accordo di cooperazione, in particolare per quanto concerne gli importi, nonché qualora venga concluso un nuovo accordo, occorrerà adeguare il presente regolamento al fine di includervi tali cambiamenti; che è opportuno stabilire che tali adeguamenti vengano adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁵, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁶;

considerando che la Commissione, mediante il regolamento (CE) n. 2146/95⁷, ha introdotto a titolo transitorio un regime autonomo che scade il 30 giugno 1997; che occorre pertanto disporre che il presente regolamento si applichi a partire dal 1° luglio 1997,

³ GU n. L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

⁴ GU n. L 169 del 28.6.1976, pag. 43.

⁵ GU n. L 172 del 30.9.1966, pag. 3025.

⁶ GU n. L 206 del 16.8.1996, pag. 11.

⁷ GU n. L 215 del 9.9.1995, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario del Marocco.

Articolo 2

1. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione di cui ai codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, interamente ottenuto in Marocco e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, viene diminuita di 0,7245 ecu per 100 kg.
2. Qualora il Marocco applichi una tassa speciale all'esportazione sull'olio d'oliva di cui al paragrafo 1, interamente ottenuto in Marocco e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, l'aliquota del dazio applicabile viene inoltre diminuita di un importo pari alla tassa speciale, ma entro il limite di 14,60 ecu per 100 kg, oltre ad un importo di 14,60 ecu per 100 kg.
3. La riduzione dell'aliquota del dazio doganale di cui al paragrafo 2 si applica a tutte le importazioni per le quali l'importatore, al momento dell'importazione dell'olio d'oliva, fornisca la prova che la tassa speciale all'esportazione è stata trasferita sul prezzo all'importazione.

Articolo 3

1. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione di cui al codice NC 1509 90 00, interamente ottenuto in Marocco e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è diminuita di 4,661 ecu per 100 kg.
2. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione di cui al codice NC 1510 00 90, interamente ottenuto in Marocco e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è diminuita di 8,754 ecu per 100 kg.

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio.

Articolo 5

In caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto nell'accordo di cooperazione, in particolare per quanto concerne gli importi, nonché qualora venga concluso un nuovo accordo, la Commissione adotterà secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio gli adeguamenti necessari risultanti per il presente regolamento.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEMA FINANZIARIA

1. LINEA DI BILANCIO: 120 - Dazi doganali e altri diritti STANZIAMENTI: 13 559,10 MECU

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario del Marocco.

3. BASE GIURIDICA: Articolo 113 del trattato.

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:
Attuazione definitiva delle concessioni accordate nella loro forma aggiornata.

5. INCIDENZE FINANZIARIE: (in MECU)	PERIODO DI 12 MESI	ESERCIZIO IN CORSO (96)	ESERCIZIO SUCCESSIVO (97)
5.0 SPESE A CARICO			
- DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)			
- DEI BILANCI NAZIONALI			
- ALTRI SETTORI			
5.1. ENTRATE			
- RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)			
- SUL PIANO NAZIONALE			
	1998	1999	2000
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA			
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA			

5.2 METODO DI CALCOLO:

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SI

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE NO

6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI

OSSERVAZIONI:

La presente misura istituisce in maniera definitiva il regime transitorio introdotto dalla Commissione tramite il regolamento n. 2146/95, modificato da ultimo dal regolamento n. 2388/96. Essa non comporta alcuna incidenza finanziaria supplementare.

ISSN 0254-1505

COM(97) 318 def.

DOCUMENTI

IT

02 03 11

N. di catalogo : CB-CO-97-306-IT-C

ISBN 92-78-21621-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo